

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3318 del 07-04-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

FM/me

Roma,

0 6 APR. 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PISTOIA
Via Panciatichi, 11
51100 Pistoia

<u>Invio a mezzo e-mail</u>

Oggetto: P.O. 173/2009 – elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita – iscrizione nell'elenco degli iscritti nell'elenco speciale

Con riferimento alla richiesta di parere formulata in data 12 marzo 2009, in merito alla possibilità di inserire gli iscritti nell'elenco speciale negli elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, di cui all'art. 179 ter disp. att. cod. proc. civ., si osserva quanto segue.

Il Consiglio Nazionale, come evidenziato nell'informativa n. 7/2009, con delibera n. 15 del 15 gennaio 2009, aveva espresso "parere contrario all'iscrizione nell'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice degli iscritti nell'elenco speciale". In particolare, questo Consiglio Nazionale - evidenziando che l'attività di consulenza tecnica è attività tipica della professione (art. 1 D.lgs. 139/2005) e che gli iscritti nell'elenco speciale sono coloro che, pur avendo tutti i requisiti richiesti per la iscrizione nell'albo, non possono esercitare la professione perché si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento professionale - aveva ritenuto contraddittorio affermare che coloro che per definizione non possono esercitare la professione possano svolgere abitualmente una attività professionale che per definizione è a loro preclusa.

Per le stesse motivazioni deve ritenersi preclusa per l'iscritti nell'elenco speciale, la possibilità di essere inseriti negli elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, di cui all'art. 179 ter disp. att. cod. proc. civ., e di esercitare conseguentemente un'attività riservata, ai sensi dell'art. 591 bis cod. civ. e dall'art. 1, comma 3, lettera i), D.Lgs. 139/2005, ai dottori commercialisti e ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo, oltreché agli avvocati ed ai notai.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente Francesca Maione